

CONDIZIONI CONTRATTUALI TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E IL SOGGETTO INCARICATO

ART. 1

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

L'affidatario del contratto svolgerà le attività di supporto alla valutazione effettuata dal Nucleo tecnico di valutazione delle proposte progettuali a contenuto formativo presentate nell'ambito degli Avvisi relativi al Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, così come previsto dall'art. 22 del regolamento FSE+ e FESR, approvato con Decreto del Presidente n. 13-89/leg di data 30 giugno 2023, secondo le modalità e con i compensi stabiliti dalla determinazione del Dirigente dell'UMSe Europa di conferimento dell'incarico n. _____.

ART. 2

QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Le parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto, e quindi l'attività dell'affidatario del contratto, al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

ART. 3

ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'affidatario del contratto si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività e risponde al Dirigente dell'UMSe Europa del raggiungimento degli obiettivi fissati, operando con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed attenendosi alle modalità organizzative concordate dal Dirigente stesso. È fatto divieto all'incaricato di svolgere attività in concorrenza con quelle del committente. L'incaricato si impegna a riservare il tempo necessario allo svolgimento dell'attività assegnata, che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di consegna, dovrà svolgere con precedenza rispetto ad altre attività. Qualora necessario, l'incaricato potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal committente presso la sede dell'UMSe Europa. A tal proposito l'incaricato dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal committente per l'applicazione delle norme relative alla sicurezza del luogo di lavoro e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5, fino alla concorrenza dell'ammontare del danno subito e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

ART. 4

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E OBBLIGHI DI CONDOTTA

In linea con quanto previsto dal "Piano triennale per la prevenzione dell'anticorruzione e della trasparenza" della Provincia autonoma di Trento, il Soggetto si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il protocollo di legalità adottato dalla Provincia, compresa la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 della Provincia resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html. La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione provinciale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il Soggetto dovrà inoltre attestare, con la sottoscrizione delle Disposizioni generali di contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Nell'espletamento dell'incarico il soggetto incaricato si impegna a rispettare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia reso disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/index.php?id_sezione=766

La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto. L'incaricato dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento, l'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, al Soggetto le presunte violazioni ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, o in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

ART. 5

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati e le informazioni di cui l'incaricato entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati e lo stesso si impegna al rispetto delle disposizioni del Reg(UE) 679/2016, a mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le relative informazioni, anche ai sensi del Codice di comportamento.

L'incaricato sarà appositamente autorizzato al trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento dell'incarico ai sensi del Reg(UE) 679/2016. Tale autorizzazione avrà la medesima scadenza del contratto, comprese le eventuali proroghe concesse.

È fatto divieto all'incaricato di divulgare o comunicare a terzi le notizie, le informazioni ed i dati personali conosciuti in relazione a fatti e circostanze apprese nella propria qualità di incaricato per effetto dell'attività svolta per il Titolare (Provincia autonoma di Trento) e di effettuare ulteriori trattamenti dei dati personali per i quali non sia espressamente autorizzato.

ART. 6

COMPENSO PER L'INCARICO

Il corrispettivo dovuto, valutato congruo in relazione alla tipologia di prestazione e calcolato in base al numero di ore effettive di attività, è pari a un massimo di euro 39.000,00 (più IVA se

dovuta), corrispondente a 650 ore totali ad euro 60,00/ora (più IVA se dovuta) per un totale ivato massimo pari a euro 47.580,00 (eventuale Iva inclusa), più eventuali rimborsi spese dovuti ad oneri di viaggio, vitto e alloggio nella misura massima prevista per i dirigenti provinciali e fino alla concorrenza dell'importo massimo pari a euro 1.200,00 (IVA iva iva SE DOVUTA Iva Inclusa).

Il compenso sarà liquidato con cadenza indicativamente bimestrale, sulla base delle prestazioni effettivamente rese. Detto importo potrà subire delle riduzioni con riferimento ad eventuali minori o non corrette prestazioni rispetto alle quantità e caratteristiche indicate. Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dalla presentazione di idonea documentazione (nota o fattura) regolare dal punto di vista fiscale, di una relazione sulle attività svolte e previo accertamento della regolarità della prestazione. Il rimborso delle eventuali spese di viaggio, compreso l'eventuale trasporto a mezzo taxi, di vitto e di alloggio, riconosciute nei limiti previsti per i dirigenti provinciali, avverrà in concomitanza con la liquidazione del compenso, a fronte della presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

Le parti espressamente riconoscono che l'importo così definito è comprensivo di tutto quanto spettante all'incaricato, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari le parti ottemperano agli obblighi stabiliti nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 7

DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'incarico avrà inizio il **01 ottobre 2025** e comunque a seguito dell'avvenuta conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'accettazione della presente proposta e avrà durata fino **al 31 dicembre 2026**, salvo eventuali modifiche come da punto 10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e integrare tali incarichi per un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2027 e per un importo ulteriore pari a euro 30.000,00 onnicomprensivi, subordinatamente alla disponibilità di risorse sul bilancio provinciale.

ART. 8

CLAUSOLA PENALE

Il mancato rispetto dei tempi per la realizzazione delle singole attività di supporto alla valutazione, stabiliti dall'Amministrazione sulla base delle tempistiche dei diversi Avvisi, comporta il pagamento di una penale giornaliera di importo pari a 60,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza prevista, fino al raggiungimento del 10% dell'ammontare del corrispettivo totale del contratto.

ART. 9

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione; nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'incaricato, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Amministrazione in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato in questa sede le parti fanno riferimento agli artt. 2227 e 2237 del Codice civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile:

- qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato,
- qualora riscontri il ritardo nella realizzazione delle attività nei tempi stabiliti dall'Amministrazione e lo stesso sia stato contestato all'incaricato con l'applicazione della relativa penale, per più di due volte,
- nonché qualora accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti all'oggetto del presente incarico e in ogni caso qualora riscontri il mancato rispetto degli obblighi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora l'incaricato non ottemperi alle disposizioni contenute nell'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza dei requisiti di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'Amministrazione.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.

ART. 10

MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

ART. 11

RISULTATI

L'incaricato cede all'Amministrazione ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, senza avere nulla a pretendere, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore.

ART. 12

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente pattuito le parti rinviano alla disciplina vigente in materia di contratti, nonché agli artt. 2222 e segg. del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

ART. 13

FORO COMPETENTE

Competente a risolvere tutte le questioni inerenti ai rapporti regolati dal presente contratto è il foro di Trento.